



EBBREZZA E TOLLERANZA ZERO!

DISCIPLINA

Con l'art. 186-bis del Nuovo Codice della Strada viene introdotto il concetto della c.d. tolleranza zero (da riferire all'assuntore di alcol fin da una minima quantità a quella massima pari a 0,5 g/l), in tema di guida in stato di ebbrezza. Senza con ciò dimenticare che già in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è presente questa condizione, vediamo quali sono le categorie odierne assoggettate a tale regime speciale:

- a) i conducenti di et  inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
- b) i conducenti che esercitano l'attivit  di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi, servizio di linea per trasporto di persone;
- c) i conducenti che esercitano l'attivit  di servizio di trasporto di cose per conto terzi, servizio di linea per trasporto di cose e trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza;
- d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente,   superiore a otto, nonch  di autoarticolati e di autosnodati. Rimandando, per i pi  attenti, alla lettura del Carmagnini, citata in bibliografia,   qui il caso di segnalare che siamo a parlare di autoveicoli, restandone quindi escluse le macchine agricole od operatrici, ancorch  costituenti complessi di macchine agricole od operatrici. Ne restano altres  esclusi i complessi autoveicolo e carrello appendice in quanto da considerare un unico veicolo.

Beh, non posso non stupirmi e ci  facendo dimenticarmi di essere italiano, quando penso di vivere in un Paese dove - sebbene sia stabilito che l'alcol, ancorch  assunto in piccole quantit , provoca sicuramente un'alterazione delle funzioni cerebrali e, nonostante questo, sia tollerata la sua assunzione, ancorch  entro limiti stabiliti per legge - ci  che   intollerabile per un giovane neopatentato, diventa, non solo tollerabile, ma esercitabile per un adulto; in un Paese dove, giustamente, un autista professionale (con una maggiore perizia di guida dell'autista del

fine settimana o comunque, di quello metodico, casa-lavoro) non deve assumere la più piccola quantità di alcol quando, diversamente, ogni altro conducente può farlo, pur nella consapevolezza che la distrazione dell'uno, non è meno grave di quella dell'altro: non vedo, con ciò, quale danno minore può provocare un sinistro innescato da un autista professionale alterato, rispetto a quello (in ipotesi, meno probabile, in ragione della più ampia esperienza di guida) provocato da un comune automobilista alterato, le cui menti siano state annebbiate dai fumi di Bacco. Ma questo è quanto!

Per questa stessa categoria di conducenti, il superamento del limite di 0,5 g/l anzidetto trasforma l'illecito amministrativo proprio, in illecito amministrativo generico o penale e le relative sanzioni/pene (quelle già previste dall'art. 186, cui, diversamente, ci si deve riferire), risultano aggravate, così come previsto dal comma 3 dell'art. 186-bis del Codice.

A livello preventivo, il comma 7 della disposizione da ultimo richiamata, prevede che per i conducenti in stato di ebbrezza che hanno meno di diciotto anni, venga posticipata l'età minima per conseguire la patente per la guida di autoveicoli e, quando è disposta la revoca della patente (come nel caso di conducente professionale di mezzo pesante o veicolo complesso, con tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l o recidivo), non sia possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni dall'accertamento del reato. Inoltre, per i conducenti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose e per i conducenti di mezzi pesanti e di veicoli complessi, la revoca della patente costituisce giusta causa di licenziamento, secondo il codice civile.

NOTE OPERATIVE E PRONTUARIO

A parere di chi scrive, l'eventuale superamento del limite di cui sopra, per una sola delle due prove previste, non comporta la denuncia a piede libero del trasgressore, ma la contestazione dell'illecito amministrativo in esame.

L'eventuale illecito amministrativo che deriva dall'accertamento etilometrico di cui sopra, può trasformarsi in un illecito penale, allorché il soggetto si rifiuti di sottoporsi ad esame ed in tal caso, le pene già previste dal comma 2, lett. c) dell'art. 186 del Codice, sono aumentate da un terzo alla metà. Evidentemente, nelle ipotesi penali contemplate dall'art. 186 anzidetto, la quantità di alcol presente nel sangue è verosimilmente idonea a fornire la manifestazione sintomatica dello stato di alterazione psicofisica del soggetto, tanto che, la descrizione del fatto, così come appare all'organo di polizia, può servire al giudice per raggiungere un suo preciso convincimento.

Diversamente e nel caso di specie, la quantità minima di alcol nel sangue - addirittura non superiore a 0,5 g/l - probabilmente non consente all'organo di polizia di valutare, anche su base di altri elementi oggettivi di riscontro (equilibrio, alterazione del carattere, alitosi,...), l'alterazione dello stato psicofisico del conducente. Dunque, chi procede all'accertamento del rifiuto, sarà destinato a sostenere la propria ipotesi accusatoria sull'unico presupposto che il soggetto si sia rifiutato di sottoporsi ad esame, allorché la norma di riferimento, in termini di stretto diritto, stabilisce che non si possa guidare

le già descritte categorie di veicoli, dopo aver assunto bevande alcoliche, in quanto alterati dall'assunzione delle medesime.

Si ricorda, poi, che al momento non esiste (giuridicamente parlando) uno strumento precursore atto a dimostrare la presenza di alcol sotto-soglia e dunque, per sottoporre il soggetto alla doppia prova di legge, è necessaria una prova preventiva, sempre effettuata a mezzo di etilometro: in buona sostanza, si tratta di sottoporre il soggetto a tre esami distinti, a mezzo di etilometro. La prima delle tre prove, quale ne sia il risultato, giustificherà l'eventuale necessità di sottoporre a vero e proprio esame etilometrico il trasgressore mentre, gli altri due test etilometrici, costituiranno eventuale prova della guida in stato di ebbrezza.

Fatta salva l'applicazione della misura del fermo amministrativo a chi abbia provocato un sinistro stradale, in conseguenza dell'uso della sostanza alcolica; per tutti gli altri casi non è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie (se non la misura della decurtazione di 5 punti patente) e il veicolo da quello condotto, poiché riscontrato con tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l, non viene sottratto alla disponibilità del trasgressore.

Laddove dalle due prove etilometriche di cui sopra, derivi l'accertamento di un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l si applicheranno, come tali, le sanzioni specificatamente previste dall'art. 186 dello stesso Codice, aumentate nella misura indicata al comma 3 dell'art. 186-bis.

“
Con l'art. 186-bis del Nuovo Codice della Strada viene introdotto il concetto della c.d. "tolleranza zero" (da riferire all'assuntore di alcol fin da una minima quantità a quella massima pari a 0,5 g/l), in tema di guida in stato di ebbrezza. Senza con ciò dimenticare che già in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è presente questa condizione
”